CAMERA DEI DEPUTATI N. 206-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 dicembre 1948 *(Stampato n. 21)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 dicembre 1948

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Presentata alla Presidenza l'8 marzo 1949

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame tende a regolare in modo organico ed a perfezionare l'assistenza ai lavoratori disoccupati, nei diversi aspetti e risponde perciò ad una sentita esigenza di ordine morale e sociale.

In questi travagliati anni del dopoguerra, la piaga della disoccupazione ha sempre costituito una grave preoccupazione per i diversi governi democratici che si sono succeduti nel nostro Paese, i quali sovente sotto la pressione di manifestazioni di lavoratori disoccupati, hanno di volta in volta adottato provvedimenti di carattere contingente per tentare di alleviare in qualche modo lo stato di miseria e di umiliante inerzia che ha colpito un così grande numero di cittadini.

Siamo così passati dai sussidi straordinari erogati a reduci e partigiani, ai lavori improvvisati suggeriti, non tanto da esigenze di utilità, quanto da desiderio di creare una qualsiasi occasione di lavoro in quelle località nelle quali più acuto si rivelava il doloroso fenomeno.

Tali provvedimenti, proprio perché frutto di improvvisazione, non solo non potevano costituire una soluzione del problema dell'assistenza ai lavoratori disoccupati, ma nemmeno lo affrontavano, pur imponendo allo Stato oneri finanziari non indifferenti.

Solo nel novembre 1947 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale operava un primo tentativo di dare un contenuto di valore morale all'obbligo sociale dell'assistenza ai disoccupati. Risale infatti al 7 novembre 1947 il primo decreto per la istituzione dei corsi di riqualificazione.

Quel primo tentativo merita di essere ricordato perché costituisce la prima concreta dimostrazione di una esatta valutazione di uno fra gli aspetti principali della disoccupazione nel nostro Paese.

Il susseguirsi delle guerre che dal 1935 al 1945 quasi ininterrottamente hanno sottratto milioni di giovani alla vita civile ha provocato il vasto e doloroso fenomeno di un sempre maggiore impoverimento nella preparazione professionale dei lavoratori.

Giovani che alla fine dell'apprendistato sono stati costretti ad abbandonare la propria occupazione perché chiamati alle armi, sono tornati dopo parecchi anni senza più nemmeno il ricordo di quanto avevano appreso nei primi anni di lavoro. La politica dei sussidi e della temporanea occupazione in lavori di manovalanza non ha certo servito a restituire fiducia a questi giovani che aspirano ad apprendere un mestiere che impegni anche la loro intelligenza e capacità.

I corsi di qualificazione e di riqualificazione rispondono a questa profonda esigenza sociale ed indubbiamente contribuiscono efficacemente ad agevolare l'avvio al lavoro, sia in Patria che all'estero, di una maestranza cosciente dei propri diritti perché suffragati da una effettiva preparazione professionale.

L'aver reso permanenti questi corsi con la loro inclusione nel presente disegno di legge, se da un lato rappresenta la dimostrazione che si è finalmente scelta la giusta via, impegna però il Governo a potenziarli e perfezionarli in modo che essi abbiano meglio a rispondere allo scopo per il quale sono stati istituiti.

Oltre ai corsi di qualificazione e riqualificazione, il disegno di legge in esame prevede l'apertura di cantieri-scuola per i disoccupati, per l'esecuzione di lavori di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

Non sfuggirà agli onorevoli colleghi l'importanza di questa disposizione dalla quale trarranno particolare beneficio i lavoratori di quelle zone montane nelle quali la disoccupazione non trova, almeno per il momento altra possibilità di soluzione che nella esecuzione di lavori nelle zone stesse.

In alcune località poi, l'opera di rimboschimento e di sistemazione montana risponde altresì ad una effettiva esigenza, per cui la realizzazione dei cantieri-scuola, oltre a costituire un mezzo di assistenza ai lavoratori disoccupati, consentirà di affrontare la soluzione di problemi di bonifica montana di non scarsa importanza.

A conclusione dell'esame del titolo IV del disegno di legge merita di essere sottolineata la disposizione dell'articolo 57, relativo alla riduzione di un terzo dell'onere per i contributi assicurativi e previdenziali dovuti dalle aziende artigiane per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

È un primo se pur lieve, tentativo che si attua per porre gli artigiani italiani nella condizione di poter continuare, e in parecchi casi riprendere, la loro nobile missione di maestri dei giovani lavoratori. Ci auguriamo che ciò costituisca l'inizio di una sempre maggiore comprensione per le condizioni in cui si trova attualmente l'artigianato italiano.

* * *

Il titolo III del disegno di legge coordina e migliora le diverse disposizioni emanate in questi ultimi anni per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati.

Non vi è dubbio che questa importante e delicata materia potrà trovare la sua definitiva soluzione solo con l'attuazione della annunciata riforma di tutta la previdenza sociale, ma l'urgenza di particolari aspetti che riguardano il settore della disoccupazione, richiedono la sia pur transitoria regolamentazione contenuta in questo disegno di legge.

Di particolare rilievo, oltre al miglioramento degli assegni integrativi per le persone a carico e la loro estensione alla moglie, e alla più organica regolamentazione della concessione dei sussidi straordinari, il disegno di legge in esame prevede due attese innovazioni: l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione: *a*) ai lavoratori agricoli; *b*) agli impiegati senza limite di retribuzione.

Il problema della disoccupazione agricola, specie in alcune regioni, è di tale gravità, che esonera dall'illustrare il profondo senso di giustizia che ha ispirato questo provvedimento.

Sono alcune centinaia di migliaia di lavoratori bisognosi che vedono finalmente realizzata una aspirazione dettata da insopprimibili esigenze.

Così pure dicasi per l'estensione della assicurazione agli impiegati, senza limite di retribuzione, limite che sinora per effetto dell'articolo 5 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 era fissato in lire 1500 mensili. Il che praticamente escludeva dall'assicurazione tutti gli impiegati che hanno iniziata la loro attività negli ultimi cinque anni.

* * *

Abbiamo voluto dare la precedenza in questa breve ed incompleta relazione, agli oggetti dei titoli IV e III del disegno di legge per sottolineare in modo particolare i punti sui quali la Commissione si è trovata quasi sempre unanimemente concorde.

Riteniamo infatti necessario, nell'opera legislativa che siamo chiamati a compiere, specie quando quest'opera interessa direttamente i lavoratori, porre l'accento sui motivi che possono e debbono unire tutti i rappresentanti del popolo, nel comune sforzo tendente a migliorare, nel limite delle possibilità del momento in cui si affrontano i problemi, le condizioni morali e materiali dei lavoratori stessi, senza però rinunciare ad un continuo progressivo miglioramento della legislazione in corrispondenza con il miglioramento della situazione economica del Paese.

Abbiamo altresì data la precedenza ai sopracitati titoli, per porre in evidenza una esigenza condivisa da tutti indistintamente i componenti l'XI Commissione permanente e cioè l'urgenza di approvare e rendere in tal modo operante questa legge.

Di fronte ai benefici che deriveranno ai lavoratori disoccupati dall'attuazione delle provvidenze contenute in questo disegno di legge, di fronte alla urgente necessità di togliere dallo stato di umiliante e debilitante inerzia centinaia di migliaia di lavoratori che attendono l'istituzione dei corsi di riqualificazione per reinserirsi fra i lavoratori in possesso di una formazione professionale, o l'apertura dei cantieri scuola, di fronte a tutte queste esigenze di carattere sociale, le pur profonde divergenze riscontrate in seno alla Commissione in merito all'attuazione della disciplina del collocamento, non devono costituire motivo per ritardare l'approvazione dell'attesa legge.

Ciò non significa che la maggioranza della Commissione non consideri nel suo giusto valore questo importante problema, al quale il disegno di legge in esame dà una soluzione che si reputa meglio rispondente agli interessi della generalità dei lavoratori.

Essa infatti, oltre che essere in perfetta armonia alla risoluzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro di San Francisco, risponde ad una necessità determinata dalla situazione esistente nel nostro Paese e costituisce, unitamente agli altri provvedimenti contenuti in questo disegno di legge ed in altri che direttamente o indirettamente tendono ad incrementare la attività produttiva, una concreta prova dell'importanza che il Governo della Repubblica italiana attribuisce ai fondamentali problemi sociali e del lavoro, in ossequio alla lettera ed allo spirito della Costituzione.

In definitiva anche i colleghi della minoranza della Commissione concordano su alcuni principî fondamentali e precisamente:

1°) che il collocamento è funzione pubblica.

2°) che lo Stato e le organizzazioni sindacali sono interessati allo svolgimento di questa funzione.

3°) che il servizio del collocamento debba essere gratuito.

Il dissenso esiste unicamente sulla esecuzione del servizio, conseguente al punto 2°, e cioé se, dato che Stato e organizzazioni sindacali sono interessati, l'esecuzione spetti all'uno con la collaborazione ed il controllo delle altre o viceversa.

La maggioranza della Commissione ritiene che la effettiva e concreta tutela della libertà di lavoro di tutti i cittadini interessati imponga, nelle attuali circostanze, che il servizio venga svolto da Uffici statali con il controllo e la collaborazione delle organizzazioni sindacali a mezzo delle commissioni centrali, provinciali e comunali previste dal disegno di legge.

Obiezioni di sostanza non vi possono essere a questa soluzione, la quale non sminuisce l'importanza dei compiti delle organizzazioni dei lavoratori, ma al contrario valorizza l'istituto del collocamento che entra a far parte dei doveri dello Stato verso la comunità.

La necessità che delle commissioni di diverso grado facciano parte i rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori è data dal fatto che il problema della massima occupazione, se da un punto di vista puramente economico interessa essenzialmente i lavoratori, da quello sociale coinvolge anche la responsabilità, oltre che dello Stato, degli imprenditori stessi.

Il doloroso fenomeno della disoccupazione è di tale gravità che non può non imporsi all'attenzione di tutte le categorie sociali, le quali devono concorrere, nel limite del possibile, ad attenuarlo o risolverlo.

Onorevoli colleghi ! La maggioranza della Commissione presenta all'approvazione della Camera il disegno di legge nel testo approvato dal Senato, frutto di una lunga ed esauriente discussione, durata venti sedute nel corso della quale sono state apportate al testo presentato dal Governo tutte le modifiche atte a migliorarlo e che costituiscono un notevole contributo dato dai colleghi senatori di ogni settore alla formulazione di un testo legislativo rispondente il più possibile alle diverse esigenze espresse.

La maggioranza della Commissione, pur senza alcuna aprioristica posizione negativa, non ha ritenuto di apportare alcun emendamento perché quelli proposti non rivestivano importanza tale da consigliare un nuovo rinvio della legge al Senato e di conseguenza un ulteriore grave ritardo alla sua definitiva approvazione.

Non riteniamo necessario ripetere i motivi già esposti, per cui questo provvedimento è vivamente atteso e sollecitato dai lavoratori disoccupati che più direttamente sono interessati alla sua urgente promulgazione.

Alcune delle proposte presentate in sede di Commissione potranno essere meglio collocate nel regolamento che dovrà essere compilato. Altre non hanno quel carattere fondamentale che solo potrebbe giustificare un ulteriore ritardo.

D'altra parte il disegno di legge sottoposto al vostro esame ha carattere essenzialmente strumentale, e di conseguenza solo la pratica applicazione potrà rivelare in modo definitivo le sue deficienze ed i punti che sarà necessario rivedere in tutto od in parte.

La Commissione nella sua maggioranza nel raccomandarlo alla vostra approvazione è sicura di interpretare la volontà di quei lavoratori i quali, più provati dalle conseguenze della guerra perché privati del lavoro, attendono con legittima impazienza dall'azione del Parlamento la garanzia della libertà nell'avviamento al lavoro ed una concreta dimostrazione della volontà di assicurare al maggior numero possibile di disoccupati una assistenza ispirata ai principi della solidarietà fra tutti i cittadini.

FASSINA *Relatore*.

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame affronta un problema di capitale importanza per il nostro Paese, in quanto è fattore determinante dei rapporti sociali più o meno pacifici o tesi tra le due grandi classi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Trattasi del problema del *collocamento* della mano d'opera.

La minoranza della Commissione, pur riservandosi di presentare emendamenti su altri punti del disegno di legge, nel corso della discussione in Assemblea, limiterà la presente relazione al problema del *collocamento*, per concentrare su di esso l'attenzione della Camera e del Paese.

La minoranza rileva con rammarico che la maggior parte di coloro che si sono occupati di questo problema, non ha dimostrato di averne valutato appieno l'importanza, né la serietà e la gravità delle ripercussioni che possono derivare da una piuttosto che da altra soluzione.

Si è dovuto constatare una tendenza pericolosamente generalizzata a considerare questo delicato problema sociale sotto aspetti meramente giuridici o, peggio ancora, sulla base di preconcetti politici, intesi nel senso più ristretto di parte.

La minoranza desidera richiamare l'attenzione di tutti i settori della Camera sulla necessità di compiere uno sforzo per elevarsi al disopra dello spirito di parte, per ricercare una soluzione obiettiva e democratica che sia accettabile per tutti. Il che determinerebbe una distensione dei rapporti sociali, specialmente nelle regioni in cui questi rapporti sono più tesi, con le conseguenze benefiche che ne deriverebbero naturalmente per il Paese.

È noto che il problema del collocamento è stato sempre al centro di tutte le lotte sociali che si sono registrate in Italia negli ultimi 50 anni, coi loro riflessi diretti ed indiretti sulle stesse lotte politiche. La maggiore o minore asprezza di queste lotte è dipesa quasi sempre dalla soluzione data o proposta alla questione del collocamento. Non è certamente per caso che, in Italia, i Sindacati operai d'ogni colore, *rossi* o *bianchi*, sin dal loro sorgere, avanzarono, come *prima loro rivendicazione* (in molti casi l'*unica*), quella della regolamentazione del collocamento. Né poteva essere diversamente, dato che in Italia il fenomeno della disoccupazione, attraverso oscillazioni di maggiore o minore intensità, ha avuto sempre carattere permanente.

Il fatto che la regolamentazione del collocamento sia stata chiesta e conquistata dai lavoratori, sempre dopo dure lotte, ha determinato la conseguenza che il collocamento stesso è stato per lunghi anni – e ancor oggi – esercitato direttamente dalle organizzazioni sindacali. E ciò specialmente per quelle categorie nazionali e per quelle regioni, nelle quali la rigida regolamentazione del collocamento è risultata maggiormente indispensabile, per assicurare un minimo di tranquillità sociale.

Avviene così, ad esempio, che i sindacati o federazioni nazionali dei lavoratori *poligrafici*, *panettieri*, *vetrai ed affini*, *cappellai*, *dello spettacolo*, *dell'albergo e mensa*, ecc., esercitano la funzione del collocamento da lunghi anni (alcune categorie da oltre 50 anni), sia in regime d'unità che in quello di pluralità sindacale, con soddisfazione generale e senza dar luogo a critiche degne di rilievo. È per la stessa ragione che in Emilia e in Romagna, come in altre regioni, la stessa funzione del collocamento è pure esercitata, da molti anni, direttamente dai sindacati, per tutte le categorie.

Constatiamo il fatto che, per quanto riguarda le regioni accennate, il sistema del collocamento diretto, da parte dei Sindacati, abbia sollevato critiche vivaci ed accuse di partigianeria, che a noi consta essere infondate. La minoranza, tuttavia, non prescinde dalla considerazione che tali accuse esistono e che, in alcuni ambienti, s'è radicata l'opinione che le fortune sindacali di alcune correnti e le fortune politiche di alcuni partiti – nelle predette regioni – abbiano come causa unica, o prevalente, il cosiddetto monopolio del collocamento, che essi si sarebbero assicurato, attraverso l'esercizio sindacale del collocamento stesso; « monopolio » che – secondo tali accuse – sarebbe giunto sino all'aberrazione di negare la possibilità di lavorare a chiunque non risultasse iscritto a dati partiti o ad una data organizzazione sindacale.

In tali condizioni, la minoranza, pur ritenendo infondate le accuse accennate, riconosce la necessità di eliminare le preoccupa-

zioni che ne derivano e di addivenire ad una regolamentazione del collocamento che escluda ogni possibilità di monopolio di parte, in modo che in nessun caso l'esercizio primordiale del diritto al lavoro possa essere condizionato all'appartenenza o meno ad una qualsiasi organizzazione. Presumendo che sul principio accennato tutti i settori della Camera e del Paese siano d'accordo, non dovrebbe essere difficile addivenire ad una soluzioneche – applicando concretamente il principio stesso – possa essere accettata da tutti.

La soluzione deliberata dalla maggioranza del Senato non solamente non raggiunge questo scopo di concordia, ma suscita legittime e vivissime opposizioni da parte dei lavoratori, per cui, se la stessa soluzione fosse approvata dalla maggioranza della Camera, lungi dal placare i contrasti sociali, che hanno la loro causa prima nella questione del collocamento, la legge in esame diverrebbe fomite di più gravi e generali contrasti nel Paese.

Ora, ogni regolamentazione statale d'un problema sociale dell'importanza di quello del collocamento, non può prescindere dalla tradizione radicata e dallo stato di fatto esistente. Ed in tema di collocamento, la tradizione e lo stato di fatto sono – e sono stati – tali che sinanche il regime fascista (ch'era sorto principalmente per annientare le conquiste ed i diritti sociali precedentemente conquistati dai lavoratori), si sentì obbligato a rispettarli, almeno formalmente. Difatti, il fascismo *lasciò l'esercizio del collocamento all'organizzazione sindacale dei poligrafici e delle categorie accennate;* ed in seguito demandò la funzione del collocamento, anche per le altre categorie, alle sue organizzazioni sindacali.

Con l'attuale disegno di legge, invece, si vuol sconvolgere interamente e crudamente la tradizione e la situazione di fatto, ed imporre con la forza ai lavoratori una soluzione ch'essi respingono decisamente, perché temono – a ragione – che essa costituisca un primo passo verso la liquidazione d'ogni effettiva e giusta regolamentazione del collocamento.

Il fatto è che i lavoratori considerano a giusto titolo l'esercizio del collocamento da parte delle organizzazioni sindacali come la più concreta garanzia di efficienza e d'imparzialità, come una propria conquista, realizzata in tanti anni di lotte sindacali, in contrasto coi datori di lavoro; come un proprio diritto acquisito da molto tempo e che, con la presente legge, si vuole annientare. E poiché questa legge esclude praticamente le organizzazioni sindacali dall'esercizio del collocamento, è perfettamente comprensibile ch'essa venga considerata dai lavoratori come una velata rivincita dei datori di lavoro.

Infatti, col disposto dell'articolo 24 del disegno di legge, che richiama in vigore il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 (contro il quale si elevarono invano le proteste delle organizzazioni sindacali), l'esercizio del collocamento viene affidato interamente a funzionari di nomina governativa.

Con la nomina della Commissione provinciale per il collocamento, prevista dall'articolo 25 del presente disegno, non si determina nessun mutamento sostanziale nella situazione creata dal citato articolo 24. In questa Commissione si concede la « maggiore » rappresentanza ai lavoratori, ma è una concessione di pura forma. Infatti, la composizione della detta Commissione è stata imbastita in modo tale che la « maggiore » rappresentanza dei lavoratori si trasforma *in minoranza effettiva:* 7 lavoratori, in presenza di 4 datori di lavoro più 4 funzionari governativi! È chiaro, dunque, che si vuole il monopolio governativo dell'esercizio del collocamento; e lo si vuole in misura maggiore ed in forma più assoluta di quanto non abbia fatto lo stesso regime fascista, attraverso i suoi gerarchi sindacali.

Si è obiettato, da parte della maggioranza del Senato, come di quella della XI Commissione della Camera, che il passaggio dell'esercizio del collocamento allo Stato ed ai suoi funzionari, costituisce la maggiore garanzia d'imparzialità, per cui i timori e l'avversione dei lavoratori non sarebbero fondati. Ma questa obiezione appare giusta solo da un punto di vista formale.

Pur escludendo a priori qualsiasi diffidenza preconcetta verso i funzionari collocatori di nomina governativa, bastano due osservazioni quasi ovvie, per giustificare le apprensioni dei lavoratori:

1°) Data l'estrema importanza che ha il collocamento di una persona piuttosto che di un'altra e la portata degli interessi padronali e di altro genere che vi sono connessi, è naturale che il funzionario di nomina governativa, umanamente preoccupato della sua tranquillità e della sua carriera, sia soggetto a pressioni governative e dei circoli locali legati al Governo, come dei circoli padronali influenti, per cui la garanzia d'imparzialità può divenire problematica, per ragioni più forti della volontà del più onesto dei funzionari; ciò che porterebbe ad una graduale attenuazione della obbligatorietà delle assunzioni ed al conseguente fallimento dello scopo stesso della regolamentazione.

2°) Chiunque conosca il funzionamento del più modesto ufficio di collocamento, specialmente per i braccianti e salariati agricoli, sa che un funzionario, anche se animato dal più alto senso del dovere, non può umanamente adempiere a tutti i compiti richiesti da un servizio efficiente del collocamento (che non è soltanto di registrazione dei disoccupati e di ripartizione del lavoro, ma altresì di stimolo e di ricerca delle possibilità di lavoro), per cui è necessaria un'attività indefessa, senza misura e limiti di orario, che soltanto un militante appassionato, espresso dai lavoratori interessati, può svolgere in modo soddisfacente. Con l'attuale disegno di legge, inoltre, verrebbe annullata buona parte dei vantaggi derivanti ai lavoratori e a una più razionale coltivazione delle terre dalla effettiva applicazione dell'*imponibile di manodopera* in agricoltura.

* * *

Ne consegue che il sistema proposto nel disegno di legge non offre ai lavoratori quel minimo di garanzia che potrebbe tranquillizzarli. I lavoratori, pertanto, non possono liberarsi dalla netta impressione che la maggioranza parlamentare, partendo dal presupposto (per noi assolutamente infondato) che l'esercizio del collocamento sia stato sinora monopolizzato da altri, *voglia sostituire, a quel supposto monopolio, un proprio autentico monopolio di parte.* Il che induce a interpretare la soluzione che si vorrebbe imporre, come un atto di lotta del Governo contro la grande maggioranza dei lavoratori salariati, come un atto di rivincita dei datori di lavoro, come un tentativo diretto a ricacciare indietro di 50 anni i lavoratori italiani, in fatto di regolamentazione del collocamento. Ed è superfluo aggiungere che un tale fatto non potrebbe che riaccendere i motivi di seri conflitti sociali che si ebbero a registrare nel passato, appunto sulla questione del collocamento. Ma questa deprecabile prospettiva può essere facilmente fugata, se la maggioranza vorrà aderire allo sforzo di reciproca comprensione che propone la minoranza.

Per individuare una soluzione onesta e democratica, che dia garanzia assoluta a tutti, bisogna porre il problema del collocamento nei suoi termini veri.

Nella situazione dell'Italia, dove la disoccupazione ha carattere permanente, lo scopo fondamentale della regolamentazione del collocamento, non può essere che uno: *l'assunzione obbligatoria di tutta la mano d'opera attraverso l'ufficio di collocamento* (limitando al minimo indispensabile eventuali eccezioni), *onde evitare che si approfitti della disoccupazione per mettere i lavoratori in concorrenza fra di loro e costringerli in tal modo ad offrirsi a condizioni economiche e normative inferiori a quelle contrattuali.* Per i braccianti agricoli si aggiunge lo scopo importantissimo dell'equa ripartizione del lavoro disponibile fra tutti i disoccupati del comune, della provincia, e così via.

Essendo questo lo scopo della regolamentazione, *non è vero che i datori di lavoro* siano obiettivamente interessati al buon funzionamento degli uffici di collocamento. Al contrario, i datori di lavoro sono interessati a che non vi sia nessuna regolamentazione del collocamento, sia per poter « scegliere » la mano d'opera, sia per avere la possibilità di provocare concorrenze fra lavoratori stretti dal bisogno. La storia sociale d'Italia e di tutti i paesi dimostra che i datori di lavoro si sono sempre aspramente battuti *contro* la regolamentazione del collocamento. Ancora oggi, se in quelle regioni nelle quali la regolamentazione del collocamento è più rigida, effettiva e di antica tradizione (Emilia e Romagna, per esempio) i datori di lavoro fomentano ed incoraggiano divisioni e scissioni sindacali fra lavoratori, utilizzando a volta motivi ideologici, lo fanno innanzi tutto per giuocare sulle « preferenze » nell'occupazione a certuni piuttosto che ad altri, per generare concorrenze e conflitti fra i lavoratori stessi, onde indebolirli e sottometterli *tutti.* I conflitti più gravi e gli episodi più dolorosi che si sono verificati in quelle regioni, anche fra lavoratori di diverse correnti, hanno la loro origine in questi tentativi padronali di suscitare la concorrenza fra di loro.

La regolamentazione del collocamento sta ai datori di lavoro, come il blocco degli affitti sta ai padroni di case ! Essendo, dunque, evidente che i datori di lavoro sono oggettivamente interessati alla *non regolamentazione* del collocamento, non si comprende perché ben 4 loro rappresentanti dovrebbero far parte della Commissione provinciale prevista dall'articolo 25, incaricata *del buon funzionamento* della regolamentazione stessa.

L'efficiente regolamentazione, dunque, interessa esclusivamente i lavoratori. Se si vuole onestamente regolamentare il collocamento, pertanto, bisogna basarsi sui diretti interessati, che sono i lavoratori, col controllo governativo, allo scopo di garantire

l'imparzialità del funzionamento e l'osservanza delle norme legislative relative al collocamento. In tal modo viene risolto un problema giuridico che appassiona molti valenti giuristi, sul fatto di sapere se la funzione del collocamento abbia carattere *pubblico* o *privato*. Si può essere tutti d'accordo nel concludere che il collocamento è *funzione pubblica, esercitata democraticamente dagli interessati, sotto il controllo dello Stato.*

Riassumendo, la minoranza afferma che una soluzione onesta e democratica del grave problema del collocamento debba ispirarsi ai seguenti principî:

1°) assunzione obbligatoria di tutta la mano d'opera attraverso gli appositi uffici di collocamento, con limitazione al minimo effettivamente indispensabile delle eccezioni eventuali (personale di fiducia), con forti penalità ai datori di lavoro contravventori e l'obbligo di licenziare il personale assunto fuori dell'ufficio di collocamento;

2°) esercizio democratico del collocamento, a mezzo di rappresentanti di tutti i lavoratori, senza nessuna esclusione, in modo da escludere ogni possibilità di monopolio di parte e di partigianeria;

3°) controllo dei competenti organi governativi sull'esercizio del collocamento, per garantire l'imparzialità del funzionamento e l'osservanza delle leggi relative.

Sulla base di tali principî, che possono trovare il consenso di tutti i settori della Camera, la minoranza propone una delle seguenti soluzioni:

Prima soluzione.

a) Il collocamento sarà esercitato in ogni comune da una Commissione di 7 membri, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in proporzione della loro importanza numerica.

b) Della Commissione comunale fa parte un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, che la presiede; può farvi parte anche un rappresentante dei datori di lavoro.

c) Il collocatore è nominato dalla Commissione ed è a carico delle organizzazioni sindacali locali, in proporzione della loro importanza numerica.

Seconda soluzione.

a) Sarà compilato in ogni località, a cura del comune, l'elenco di tutti i lavoratori salariati locali, occupati e disoccupati, che abbiano compiuto il 15° anno di età.

b) Il collocamento sarà esercitato da una Commissione di 7 membri, eletti dai lavoratori iscritti nell'elenco di cui al punto *a*), mediante voto segreto e diretto, col sistema proporzionale, in modo che ogni minoranza consistente possa esservi adeguatamente rappresentata.

c) La Commissione comunale eletta, sarà presieduta da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.

d) Il collocatore – od i collocatori – saranno eletti dai lavoratori iscritti nell'elenco di cui alla lettera *a*), con le stesse modalità indicate per l'elezione della Commissione.

e) Della Commissione può far parte un rappresentante dei datori di lavoro, designato dalla propria associazione.

* * *

Con gli stessi criteri di designazione o di elezione, rispettivamente della soluzione prima o seconda, può essere formata la Commissione provinciale.

* * *

Le soluzioni proposte, entrambe democratiche, permettendo la partecipazione diretta di rappresentanti di qualsiasi corrente od organizzazione sindacale all'esercizio del collocamento, escludono automaticamente ogni possibilità di monopolio o di partigianeria. Il controllo governativo completa le garanzie per tutti e permette la repressione e la riparazione immediata di ogni possibile abuso. Le soluzioni proposte, dunque, possono dare soddisfazione a tutti coloro che desiderano una onesta regolamentazione del collocamento.

Per quanto riguarda le accennate categorie le cui organizzazioni sindacali esercitano il collocamento da lunghi anni, su scala locale e nazionale (poligrafici, spettacolo, panettieri, ecc.), proponiamo che le stesse organizzazioni continuino ad esercitarlo. Nel caso in cui esistano più organizzazioni sindacali riconosciute, nella categoria, il collocamento verrebbe esercitato da una commissione mista, composta di rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali, in proporzione al numero dei loro iscritti.

* * *

Onorevoli colleghi, la minoranza comprova, con la presente relazione, di voler portare un contributo positivo e costruttivo alla soluzione di uno dei più spinosi problemi della vita nazionale.

Il fatto incontestabile che la questione del collocamento è stata alla base dei più gravi conflitti sociali degli ultimi 50 anni nel nostro Paese, come lo è tuttora, pone il Parlamento italiano davanti ad una grave responsabilità. Una soluzione di compromesso, che soddisfi le esigenze legittime di ogni parte e che venga accettata da tutti, non solamente risolverebbe in modo radicale e positivo il grave problema, ma sarebbe un potente fattore di distensione sociale, che avrebbe benefiche ripercussioni in tutto il Paese. Una soluzione di forza, invece, non risolverebbe il problema e costituirebbe un motivo di maggiore tensione dei rapporti sociali e di nuove lacerazioni nel Paese.

L'una o l'altra delle soluzioni che propone la minoranza – od altra soluzione democratica, che non avesse alcun carattere di rivincita padronale contro i lavoratori – permetterebbe al Parlamento di risolvere definitivamente il problema e di rendere un grande servizio al Paese.

A conclusione della discussione generale sul disegno di legge in questione, propongo alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato:

1°) che la retta regolamentazione del collocamento della mano d'opera in Italia ha un'importanza fondamentale per la normalità dei rapporti fra capitale e lavoro;

2°) che l'esercizio del collocamento da parte delle organizzazioni sindacali rappresenta un diritto acquisito da lunghi anni dai lavoratori italiani;

3°) che la regolamentazione del collocamento ha come scopo l'assunzione obbligatoria della mano d'opera attraverso gli appositi uffici, come unico mezzo per impedire che si approfitti della disoccupazione permanente per mettere in concorrenza i lavoratori fra di loro e costringerli ad offrirsi a condizioni inferiori a quelle stipulate nei contratti collettivi;

4°) che i lavoratori, pertanto, sono i più direttamente interessati – se non i soli – al normale funzionamento del meccanismo del collocamento;

5°) che l'esercizio del collocamento deve garantire a tutti indistintamente i lavoratori il diritto primordiale al lavoro, indipendentemente dall'appartenenza o meno a qualsiasi organizzazione e che, pertanto, l'esercizio del collocamento deve essere attuato in condizioni tali da non lasciare nemmeno sospettare un eventuale monopolio di parte;

delibera di emendare l'attuale disegno di legge, perché:

a) il collocamento, funzione pubblica, venga esercitato dai lavoratori interessati, sotto il controllo dello Stato;

b) il collocamento venga esercitato da commissioni comunali composte di rappresentanti dei lavoratori, eletti con voto segreto e col sistema proporzionale dagli stessi lavoratori interessati, oppure designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, in proporzione del numero dei loro iscritti;

c) tali commissioni, presiedute da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, abbiano il compito di nominare i collocatori e di controllare il normale funzionamento del collocamento e l'osservanza delle disposizioni legislative che vi si riferiscono ».

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

COMMISSIONE CENTRALE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO E PER L'ASSISTENZA DEI DISOCCUPATI

ART. 1.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

ART. 2.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:

1°) di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;

2°) di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonché avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base all'articolo 25;

3°) di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

4°) di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione dei cantieri-scuola di cui all'articolo 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;

5°) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori e di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

COMMISSIONE CENTRALE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO E PER L'ASSISTENZA DEI DISOCCUPATI

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Per le materie di sua competenza la Commissione può chiedere dati e promuovere indagini, richiedendone il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza di esprimere pareri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non provvederà senza aver previamente udito i pareri stessi.

ART. 3.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei Direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo.

Essa è composta:

1°) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;

2°) dai Direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3°) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4°) dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'articolo 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all'articolo 2, n. 4, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnerà loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvederà d'ufficio. Tale termine potrà, su richiesta motivata

ART. 3.

Identico.

delle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovrà essere designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

ART. 4.

La Commissione centrale può costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, può far assistere a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

ART. 5.

Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

La Commissione centrale è convocata ogni tre mesi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. È convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

I Comitati sono convocati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti.

ART. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

1°) il Comitato per la disoccupazione previsto dall'articolo 9 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373;

2°) il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

TITOLO II.

DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

CAPO I.

Disciplina dell'avviamento al lavoro.

ART. 7.

Il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo.

ART. 8.

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Nessuno può essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'età stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo resta in deposito presso l'Ufficio competente.

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonché i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.

ART. 10.

Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

1°) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

TITOLO II.

DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

CAPO I.

Disciplina dell'avviamento al lavoro.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

2°) giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

3°) casalinghe in cerca di lavoro;

4°) pensionati in cerca di occupazione;

5°) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, sarà provveduto alla determinazione delle modalità di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacità di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria.

Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

ART. 11.

È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1°) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;

2°) il personale avente funzioni direttive;

3°) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;

4°) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5°) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;

6°) i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.

La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della pre-

ART. 11.

Identico.

videnza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4°, 5° e 6° e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona.

ART. 12.

È ammesso lo scambio di mano d'opera e di servizi di cui all'articolo 2139 del Codice civile.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici i quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate.

È ammessa la richiesta nominativa:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;

b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custo-

ART. 14.

Identico.

dia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda:

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.

L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, è tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi.

ART. 15.

I lavoratori che risiedano nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

La Commissione di cui all'articolo 25, ove condizioni locali lo richiedano, può autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.

Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, per l'attività agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggano da essa occupazione sufficiente.

Per distribuire le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terrà conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Per l'assunzione di salariati avventizi le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.

Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti siano prescritti.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

È data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno,

ART. 19.

Identico.

il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente.

ART. 20.

Le Commissioni comunali, costituite a norma del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione.

ART. 21.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.

ART. 22.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore, che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, è cancellato di ufficio dalla lista di collocamento, nonché dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, qualora vi

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

sia incluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianità.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui all'articolo 16, l'accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione è fatto di ufficio. Qualora tale permanenza non sussista, si procede di ufficio alle cancellazioni previste nel comma precedente.

La cancellazione può essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 23.

Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può essere disposto che le funzioni previste dal Titolo II siano esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più provincie, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge.

CAPO II.

Organi del collocamento.

ART. 24.

Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonché dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.

Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a lire 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di lire 900.000.000.

ART. 23.

Identico.

CAPO II.

Organi del collocamento.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale.

La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione dura in carica due anni.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori – corrispondenti od incaricati – una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.

La Commissione dura in carica due anni.

ART. 26.

Identico.

Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente.

I turni di lavoro, previsti dall'articolo 16, e la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'articolo 15 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentite le Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal primo comma di questo articolo.

La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposti dalla Commissione, se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di cui all'articolo 25.

CAPO III.

Disposizioni penali.

ART. 27.

Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 80.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'articolo 21 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

ART. 28.

I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento.

CAPO III.

Disposizioni penali.

ART. 27.

Identico.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

È abrogato il regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro.

È abrogato altresì l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1381.

Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti.

TITOLO III.

ASSISTENZA ECONOMICA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 30.

Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo.

ART. 31.

La norma dell'articolo 1° del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità di disoccupazione, già prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

ART. 32.

L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

a) ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alle

ART. 29.

Identico.

TITOLO III.

ASSISTENZA ECONOMICA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

dipendenze di terzi, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e dei braccianti, anche se in via sussidiaria esercitino un'attività agricola in proprio o siano retribuiti con compartecipazione sui prodotti. Per questa categoria di lavoratori l'indennità di disoccupazione sarà erogata soltanto se i lavoratori stessi non abbiano raggiunto, nell'annata, un minimo di 180 giornate lavorative, comprese in esse quelle per attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti. La durata della corresponsione della indennità di disoccupazione sarà uguale alla differenza fra il numero 220 e il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate. Le modalità relative, anche in ordine all'accertamento dello stato di disoccupazoione, saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;

b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.

Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera *b*) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 33.

Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera *a*) del precedente articolo.

Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformità del disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.

I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 33.

Identico.

CAPO II.

Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione.

ART. 34.

Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati.

ART. 35.

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di lire 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

È concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di lire 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui al terzo comma del succitato articolo 19. L'assegno di lire 60 spetta anche alla moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri sussidi, nonché ai genitori a carico, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni sugli assegni familiari.

Oltre gli assegni integrativi di cui ai predenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093.

Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

CAPO II.

Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

CAPO III.

Sussidi straordinari.

ART. 36.

Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione.

Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali è fattà la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purché si verifichino per essi le seguenti condizioni:

1°) risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

2°) siano da almeno 5 giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione;

3°) siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perché i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perché, pur avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

4°) non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati;

5°) non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purché, per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante

CAPO III.

Sussidi straordinari.

ART. 36.

Identico.

sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire.

ART. 37.

I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo, purché, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali e giornalieri minimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche l'aumento periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad effettiva occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario.

Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale.

ART. 38.

Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 39.

Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione in-

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Identico.

ART. 39.

Identico.

volontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

I sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al capo II del presente titolo.

I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali, entro un più ampio termine, previsto dal decreto di concessione.

ART. 40.

Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto ministeriale, deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La domanda è redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.

La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 36.

ART. 41.

L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

1°) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'articolo 39;

2°) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;

3°) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;

4°) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

5°) quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Identico.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo.

ART. 42.

Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

ART. 43.

All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e col concorso dello Stato.

Per l'anno finanziario 1948-1949 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire 5 miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio.

ART. 44.

Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata è ridotta a sei mesi.

Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

Identico.

TITOLO IV.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI, DEI LAVORATORI IN SOPRANNUMERO E DEI DISOCCUPATI

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 45.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonché l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

CAPO II.

Corsi per disoccupati.

ART. 46.

I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione.

Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso.

I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di eguale durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento.

ART. 47.

I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonché da altri enti,

TITOLO IV.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI, DEI LAVORATORI, IN SOPRANNUMERO E DEI DISOCCUPATI

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 45.

Identico.

CAPO II.

Corsi per disoccupati.

ART. 46.

Identico.

ART. 47.

Identico.

stituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380.

ART. 48.

I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonché le indennità per gli allievi previste dal presente titolo. La autorizzazione è data con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale.

ART. 48.

Identico.

ART. 49.

L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale.

Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro dieci giorni dalla chiusura al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico del corso stesso.

ART. 50.

Identico.

ART. 51.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati.

ART. 52.

Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età inferiore ai 40 anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'articolo 36, secondo comma, n. 3.

Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di lire 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'articolo 62.

Gli allievi dei corsi che non percepiscano, quantunque disoccupati, né l'indennità giornaliera di disoccupazione, né il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di lire 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a lire 100 aumentato di lire 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purché siano a carico.

I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di lire 3.000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.

CAPO III.

Corsi aziendali di riqualificazione.

ART. 53.

Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi

ART. 51.

Identico.

ART. 52.

Identico.

CAPO III.

Corsi aziendali di riqualificazione.

ART. 53.

Identico.

di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai 45 anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purchè i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.

ART. 54.

Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

La facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.

ART. 55.

I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Al termine del corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilità. Alle prove di fine corso presenzierà un tecnico designato dalla Commissione provinciale.

ART. 56.

Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è corrisposta l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da 24 a 40 settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'articolo 62 sarà corriposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla integrazione giornaliera di lire 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva Cassa degli assegni familiari.

Ad essi non spetta il premio finale di lire 3.000.

ART. 54.

Identico.

ART. 55.

Identico.

ART. 56.

Identico.

Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.

CAPO IV.

Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane.

ART. 57.

Sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1° gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.

I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.

ART. 58.

Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.

Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione nei registri;

CAPO IV.

Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane.

ART. 57.

Identico.

ART. 58.

Identico.

b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;

c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.

CAPO V.

Cantieri-scuola.

ART. 59.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con quello dei lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'àmbito delle rispettive competenze, è demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.

I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica ai detti cantieri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola.

ART. 60.

Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale ha facoltà di concederla. La stessa concessione può essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti.

Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso

CAPO V.

Cantieri-scuola.

ART. 59.

Identico.

ART. 60.

Identico.

la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilità, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso.

ART. 61.

I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, d'intesa con la Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.

Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, una indennità pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonché, per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3.000 corrisposto a giudizio insindacabile del direttore del cantiere.

Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'articolo 62.

CAPO VI.

Finanziamenti.

ART. 62.

Il « Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani » di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di « Fondo per l'addestra-

ART. 61.

Identico.

CAPO VI.

Finanziamenti.

ART. 62.

Identico.

mento professionale dei lavoratori ». Esso costituisce un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Fondo è alimentato:

a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) da un contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-49;

c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;

d) da recuperi sui finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.

Al Fondo restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.

ART. 63.

Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede al finanziamento per la spesa relativa ai corsi ed ai cantieri-scuola di cui alla presente legge e alla corresponsione di sovvenzioni per i corsi medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'articolo 57, nonché alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della Segreteria di cui all'articolo 3.

ART. 64.

Le disponibilità del fondo, di cui all'articolo 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalità previste dal presente titolo.

ART. 63.

Identico.

ART. 64.

Identico.

ART. 65.

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264 e il decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 66.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al « Fondo-lire » le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla legge, n. ..., concernente variazioni al bilancio dell'entrata (*disegno di legge n. 152 presentato al Senato il 29 novembre 1948*).

ART. 67.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

ART. 68.

Fino al 30 aprile 1949, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'articolo 25.

ART. 69.

La presente legge entra in vigore 5 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 65.

Identico.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 66.

Identico.

ART. 67.

Identico.

ART. 68.

Identico.

ART. 69.

Identico.